

Guardie e ladri

Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal Medioevo all'età contemporanea

[Convegno internazionale di studi,
Gargnano/Tignale, 26/28 ottobre 2017]

a cura di

Livio Antonielli

Stefano Levati

Claudio Povolo

Luca Rossetto

RUBZETTINO

*Publicato con il contributo del Dipartimento di Studi Storici,
Università degli Studi di Milano, e del Dipartimento di Studi Umanistici,
Università Ca' Foscari Venezia*

© 2023 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 - tel (0968) 6664201
www.rubbettino.it

Luca Rossetto

*Ordo est ordinem non servare: l'azione della Commissione
Militare in Este nel Veneto asburgico del post '48*

Premessa

Il presente contributo si prefigge di illustrare, almeno parzialmente, i risultati di una ricerca su una peculiare istituzione giudiziaria quale fu la Commissione Militare in Este (denominazione che comprendeva e designava sia l'organismo inquirente sia quello giudicante che la componevano), operante per circa un quadriennio (1850-1854) in alcune province del Veneto del post '48 (in un particolare momento di transizione tra le fasi delle cosiddette "seconda" e "terza amministrazione austriaca"¹), e di proporre quindi un'analisi dell'impatto politico, *lato sensu* inteso, dell'azione di uno speciale organismo di giustizia punitiva statale su di un sistema ancora fondamentalmente consuetudinario locale, quale quello costituito appunto dalla realtà delle comunità del Veneto rurale asburgico di metà Ottocento.

La Commissione Militare in Este

La Commissione Militare in Este focalizzò la propria attenzione sui delitti elencati da un proclama del feldmaresciallo Radetzky del 10 marzo 1849, ma in particolare, in pieno regime di stato d'assedio, trattò casi di rapina e di furto pericoloso (o violento), nonché, specie in funzione di aggravante, di detenzione e occultamento di armi², arrivando persino, tra il marzo del

¹ Che convenzionalmente coprono, rispettivamente, l'arco temporale 1815-1848 e 1848-1866. Meglio però parlare di "amministrazione austriaca", se ci si vuole distaccare da un riferimento storiografico, quello di "dominazione austriaca", sostanzialmente superato, ma tuttora spesso utilizzato ai fini dell'identificazione del relativo materiale archivistico, specie veneziano.

² Nonostante posteriori integrazioni e/o modificazioni, considerata l'importanza del proclama del feldmaresciallo Radetzky datato 10 marzo 1849 (proveniente dal Comando dell'Armata d'Italia in Milano), se ne riporta qui di seguito il testo integrale sottolineando le parti più significative per la successiva azione della Commissione d'Este. La copia del proclama appena trascritta, una tra le tante disponibili (con, talora, minime variazioni tra di

1851 e il febbraio del 1853, a estendere la propria giurisdizione straordinaria ai medesimi reati compiuti però anteriormente all'emanazione del suddetto proclama e occupandosi così di fatto di vicende avvenute finanche un ventennio prima.

A questo riguardo appare sostanzialmente sempre più fondata e corroborata dalle fonti archivistiche (sia "italiane" che viennesi) la valutazione secondo la quale un governatore generale civile e militare del Regno Lombardo-Veneto dotato di pieni poteri, quale fu Radetzky nel post '48, nella sostanza poco o per nulla ebbe l'esigenza di giustificare le proprie scelte presso le autorità centrali, pur rese regolarmente edotte delle stesse, sino alla seconda metà del 1853, quando si assistette a un vero e proprio allentamento del regime di stato d'assedio.

Altri due dati connotanti, forse finora abbastanza trascurati dalla storiografia a riguardo, in un panorama che manca però di uno studio specifico

esse, probabilmente dovute alla traduzione dal tedesco), è stata rinvenuta nel secondo fascicolo della busta 945 dell'anno 1849 del fondo *Tribunale provinciale austriaco, sezione penale* dell'Archivio di Stato di Vicenza: «Siccome ad onta delle ripetute ammonizioni non cessano le violazioni delle ordinanze che hanno per iscopo la sicurezza dello Stato, dell'Armata e delle singole persone, e siccome dall'altro canto la malizia cerca tutti i modi di eluderle, così al fine di stabilire una ferma norma, ho trovato necessario di nuovamente notificare quali delitti o trasgressioni cadano sotto le Leggi militari in generale, e quelli in particolare, che o per Consiglio di Guerra, o per Giudizio Statario, vengono puniti dalla morte. Tali delitti sono: 1. Alto tradimento; 2. Partecipazione a sommossa o sedizione con armi o senza; 3. Arruolamento illecito, come pure qualunque tentativo di indurre alla diserzione, occultamento o trasporto dei disertori; 4. Spionaggio, tradimento, intelligenza col nemico, come pure diffusione di proclami e scritti rivoluzionari; 5. Indurre individui obbligati al servizio militare a non presentarsi, o trattenerli a forza, e qui in particolare il rilascio di passaporti ad II. RR. sudditi per Venezia od altro territorio occupato dal nemico, senza il permesso dell'Autorità Militare; 6. *Rapina e furto pericoloso*; 7. *Detenzione, occultamento, spedizione di armi o munizioni*; 8. Resistenza di fatto od aggressione contro sentinelle, pattuglie od in generale qualunque militare in atto di servizio, quando l'assalitore non fosse già stato immediatamente abbattuto dalla sentinella medesima; 9. Diffusione di cattive notizie della guerra nella mira di sbigottire cittadini e soldati. *Tutti i suenunciati delitti vengono dai Tribunali Militari puniti dalla morte, e quelli sotto i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel caso che mancassero i requisiti legali per una condanna a morte, saranno dal Giudizio Statario puniti a più anni di lavori forzati.* Saranno inoltre puniti dalle Leggi militari: 10. Qualunque oltraggio verso persone militari; 11. Il rilascio di passaporti in generale senza la vidimazione delle Autorità Militari; 12. Il portare segni rivoluzionari o di partito qualunque; 13. Il cantar canzoni rivoluzionarie; 14. Ogni sorta di pubblica dimostrazione, sia nella strada, sia in altro luogo pubblico; 15. Ogni disobbedienza agli ordini od alle intimazioni di Autorità Militari, sentinelle, pattuglie, etc; 16. Il tener discorsi sovversivi, in quanto essi fossero tali da non poter essere compresi nell'idea dell'alto tradimento o della sommossa e sedizione; 17. Le mancanze d'impiegati civili nell'esecuzione delle mie ordinanze. Tutte queste trasgressioni vengono, a misura dell'importanza delle circostanze, punite di arresto militare da un mese ad un anno, di sospensione d'impiego, ed anche di corrispondente ammenda pecuniaria. Milano, 10 marzo 1849. Conte Radetzky» (il corsivo è mio).

sull'azione della Commissione³, nonostante numerosi rimandi in materia siano certamente rinvenibili in saggi molto approfonditi su argomenti in qualche modo correlati all'attività della stessa, anche se su posizioni talora ovviamente diversificate (si pensi alle pubblicazioni di Brunello, di Meriggi e di Ginsborg, o ai meno raffinati prodotti di indagini locali come quelli di Piva, di Lugaresi e di Soster)⁴, risultano essere innanzitutto il fatto che la Commissione medesima basò gran parte del proprio lavoro su fascicoli giudiziari prodotti in precedenza, *in primis* dagli uffici delle locali preture (specie per i suddetti casi antecedenti gli eventi rivoluzionari anche di una decina d'anni); e poi il fatto che venne creata una Commissione Straordinaria di Beneficenza *ad hoc* in favore dei figli dei condannati a morte o a lunghe pene detentive. Sono entrambi aspetti che conducono al cuore stesso della vita delle comunità, protagoniste, più o meno direttamente, dell'azione della giustizia militare austriaca.

Dal punto di vista squisitamente operativo, invece, anche da parte di alcuni storici del diritto, si pensi soprattutto a Ettore Dezza⁵ di Pavia e a Paolo Rondini⁶ di Milano, si è già evidenziato come, per ciò che concerne la procedura seguita nei giudizi, in assenza di un vero e proprio codice penale militare (che non vide la luce prima del 1855) e in aggiunta alle disposizioni emergenziali del post '48, trovavano principalmente applicazione addirittura legislazioni settecentesche quali la *Constitutio Criminalis Theresiana* del 1768 e il regolamento penale per gli ufficiali dell'esercito, conosciuto come *Straf-*

³ Sulla Commissione Militare in Este rimando al mio L. Rossetto, *Potere e giustizia nel Veneto di Radetzky. La Commissione Militare in Este*, Marsilio, Venezia 2019: un volume monografico frutto di un quinquennio di ricerche, per lo più archivistiche/processuali.

⁴ Per ragioni di spazio si indicano qui di seguito solo alcuni tra i riferimenti bibliografici più significativi: P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e Friuli 1814-1866*, Marsilio, Venezia 1981 (la riedizione per Cierre del 2011 non apporta alcun mutamento al testo originario del 1981); M. Meriggi, *Il Regno Lombardo Veneto*, UTET, Torino 1987; M. Meriggi, *La riorganizzazione del potere asburgico nel Lombardo-Veneto dopo il 1848-49: da Radetzky a Massimiliano*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto*, Flli Geroldi, Brescia 1993, pp. 29-41; P. Ginsborg, *After the Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-1854*, in J.A. Davis, P. Ginsborg (eds.), *Society and Politics in the Age of the Risorgimento. Essays in Honour of Denis Mack Smith*, Cambridge University Press, Cambridge 1991, pp. 128-151; L. Piva, *O soldati o vitali Brigantaggio in Bassa Padovana e nel Polesine alla metà dell'Ottocento*, Grafica Atestina, Este 1984; L. Lugaresi, *Il brigantaggio criminale e l'operato della "Commissione d'Este" nel Dipartimento del Polesine di Rovigo (1851-1856)*, in «Studi Polesani», 1, 1986, pp. 24-33; A. Soster, *Il Brigantaggio e il Giudizio Statario in Este*, Tipografia Editoriale G. Bertolli, Este 1960.

⁵ Ad esempio, pur con una maggiore attenzione rivolta ai processi politici, risulta prezioso E. Dezza, *La legislazione penale asburgica e i processi politici nel Regno Lombardo-Veneto*, in «Bollettino Storico Mantovano», II, 2003, pp. 195-213.

⁶ A questo proposito, si veda P. Rondini, «*Ius gladii et aggratiandi*». *La legislazione e la giurisdizione penale militare nel Regno Lombardo-Veneto*, in P. Caroni, E. Dezza (a cura di), *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Cedam, Padova 2006, pp. 283-316.

norma del 1790, ma pure il *Codice Penale Universale Austriaco* del 1803 e i *Kriegsartikel* del 1808, noti come Articoli o Statuto di Guerra.

Anche alla luce appunto di una disciplina sostanziale e processuale indubbiamente complessa (dispersa in svariati provvedimenti, alcuni dei quali, peraltro, oggi di difficile reperimento), vanno dunque sicuramente riconsiderate talune posizioni giuridico-storiografiche, per lungo tempo ritenute forse troppo scontatamente verificate, e date oramai per acquisite, tendenti ad assimilare le norme contenute nel Codice Penale Universale Austriaco del 1803 (in vigore nei territori qui considerati, all'incirca dal 1816 al 1853) alle prescrizioni applicate dai giudizi militari, e quindi dalla stessa Commissione in Este, in nome di una generica quanto mai vaga matrice e ispirazione di entrambe a un altrettanto non meglio definito "sistema inquisitorio"⁷.

Controllo sociale, devianza, comunità

Anche i soli spunti fin qui sollevati consentono di enucleare le tre tematiche principali che la ricerca compiuta ha cercato di approfondire.

Innanzitutto il dato fattuale: perché la Commissione Militare in Este fu creata in quel preciso contesto, dal momento che un significativo fenomeno di banditismo era già presente negli anni precedenti nelle zone in cui la Commissione stessa venne chiamata ad agire⁸, con una conseguente risonanza che fu per lo più determinata non tanto dalle peculiarità della situazione criminale da reprimere, quanto piuttosto dall'esistenza e dall'operatività della Commissione medesima; quindi le problematiche connesse al suo funzionamento, di cui in parte si è già detto: che tipo di procedura si scelse di adottare nella prassi⁹, dato che fu attraverso di essa, consolidata, creata *ad hoc* o più o

⁷ A tale riguardo, si veda, ad esempio, W. Boni, *La congiura di Belfiore nell'ottica del processo penale austriaco vigente in quel tempo*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 43-52.

⁸ Ricorda Claudio Povolo, a proposito del territorio vicentino: «Nel 1837 un numeroso gruppo di persone provenienti dai Colli Euganei compì alcuni omicidi e una rapina ai danni dell'oste di Lumignano, villaggio posto ai piedi dei Colli Berici. Il giudice relatore del processo Antonio Borgo, scrivendo al commissario distrettuale di Vicenza osservò: "Il fatto atroce che avvenne a Lumignan la sera del 16 maggio corrente ridestò pur troppo il terrore che nei tempi andati incutevano le orde degli assassini che infestavano tra le altre questa bella e doviziosa provincia". Solo una lettura attenta del processo potrebbe spiegare che cosa spinse "l'orda di malfattori" a compiere la loro impresa, ma di certo non si trattò di un fatto isolato». C. Povolo, *Il movente. Il giudice Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Cierre, Sommacampagna 2011, pp. CXIII-CXIV, nota 189.

⁹ Secondo l'analisi e l'insegnamento di Gaetano Cozzi, per conoscere una società non si può trascurarne il suo diritto, cfr. G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Marsilio, Venezia 2000, pp. VII-VIII, «diritto che ne è strumento di vita, espressione dei

meno “rarefatta” che fosse, che finì in ultima analisi per venire filtrato tutto ciò che si mosse attorno a quell’evento eccezionale che risultarono essere i giudizi celebrati con modalità itinerante nelle province venete di Padova e di Rovigo (e, seppure in misura decisamente minore, anche di Vicenza)¹⁰; infine la percezione della sua attività: come venne interpretata questa azione dai vari protagonisti delle vicende e, *ex post*, dalla storiografia.

Dunque, in merito ai prodromi e alla genesi va subito evidenziato che con i suoi circa 1200 processati, dei quali indicativamente un terzo venne condannato a morte e due terzi a scontare dure pene detentive, la Commissione in Este non conobbe eguali né in altri “giudizi speciali” (militari o civili), né in epoca pre o post ’48, né in altre province dell’Impero¹¹.

L’affidamento della regia delle indagini a un magistrato locale (pur, significativamente, di origini trentino/tirolesi)¹², un peculiare sistema carcerario, l’assidua opera di alcuni religiosi¹³ all’interno dello stesso e la diffusione della nomea che si cercò di creare attorno a quella istituzione, anche attraverso la già citata attività itinerante, la capillare distribuzione delle “notificazioni a stampa” delle sentenze e, si è detto, la messa in campo di attività assistenziali rivolte per lo più ai figli indigenti e orfani dei condannati, contribuirono a produrre un’eco vastissima¹⁴.

suoi problemi, delle sue esigenze, della sua cultura; diritto che si deve cogliere nella prassi, laddove si traduce concretamente in giustizia».

¹⁰ Alcune delle altre province venete (ad esempio Verona, Venezia e Treviso) furono solo marginalmente e indirettamente toccate dall’azione della Commissione; due, invece, per nulla (Belluno e Udine). Una considerazione a parte va invece riservata alla provincia lombarda di Mantova, che per un certo periodo ospitò una sottosezione *ad hoc* della Commissione, creata alla fine del 1851, inizialmente fisicamente indipendente, e quindi, dopo poco, traslocata nella “sede centrale” di Este.

¹¹ L’ordine di grandezza delle cifre individuate a suo tempo da Paul Ginsborg, e riportate in P. Ginsborg, *After the Revolution*, cit., p. 131, è sostanzialmente confermato e trova riscontro nelle fonti archivistiche veneziane, come aveva già precedentemente messo in luce in una accurata indagine, volta proprio al riordino del fondo documentario delle “Commissioni in Este”, M.P. Pedani, *Le “Commissioni in Este” ed il loro archivio (1850-1856)*, in «Archivio Veneto», CXXVII, 1986, pp. 71-89.

¹² Si tratta di Giuseppe Chimelli, originario di Borgo, in Valsugana, e, al momento della istituzione della Commissione, aggiunto (cioè, in sostanza, vicepretore) presso la pretura di Este.

¹³ Il più noto e attivo fu un frate francescano, Bonaventura da Maser, minore riformato e padre guardiano del convento di San Giacomo in una importante località della Bassa Padovana vicino a Este: Monselice.

¹⁴ E quindi l’idea, espressa da una certa storiografia, specie locale, che si tentasse di non dare più di tanta risonanza a tale attività, risulta quantomeno discutibile. Detta posizione storiografica è però stata nuovamente ribadita nel libro di uno degli studiosi certamente di maggior esperienza nell’investigazione delle vicende passate della città di Este e del suo territorio: F. Selmin, *Ammazzateli tutti! Storie di banditi del Veneto*, Cierre, Sommacampagna 2016, pp. 54, 73-75. Ma, d’altronde, *Ivi*, p. 90, non si tace nemmeno la pressoché totale e

La genesi della Commissione, poi, al di là della contingenza rappresentata dalle dimensioni di un problema come quello del banditismo, che, a dire il vero, come già ricordato, nelle zone della Bassa Padovana e del Polesine si aggravò solo in parte in seguito alle conseguenze delle vicende rivoluzionarie, va comunque ricondotta a motivazioni politiche di più ampio respiro connesse alla richiesta di nuove forme di controllo sociale e di gestione del fenomeno della “marginalità” da parte dei vecchi notabili (ma anche di quelli emergenti), i quali, in un periodo di importanti mutamenti, stavano cercando di ridefinire i propri spazi di potere e le proprie sfere di influenza in un confronto con organismi di governo che, tradizionalmente, in un Impero asburgico per certi versi ancora parzialmente caratterizzato da strutture istituzionali confacenti a uno Stato di natura giurisdizionale, erano di certo adusi più ad assecondare che a dirigere o a correggere secondo precisi obiettivi le dinamiche che animavano le diverse componenti sociali¹⁵.

A livello comunitario, tra l'altro, già nel corso del Cinquecento si era assistito nel territorio veneto, ma non solo, all'inizio del processo di affermazione di un potere politico centralizzato e “intrusivo” anche attraverso un graduale passaggio da una tipologia di giustizia come la cosiddetta *Restorative Justice*¹⁶ (connotata da componenti quali le consuetudini, la vendetta, l'onore, la compensazione tra i gruppi parentali, e, nei tribunali, da istituti come la difesa *per patrem*¹⁷, le paci, le pene pecuniarie e il bando, con il focus della giustizia stessa incentrato sulla vittima) alla *Retributive Justice*¹⁸ (con gli elementi costitutivi del processo inquisitorio scritto, segreto e senza la presenza dell'avvocato, o meglio con una presenza nell'ombra dello stesso, come nella procedura del rito del Consiglio dei Dieci, con la comparsa delle condanne alla detenzione in carcere, e la conseguente nascita delle prigioni

quanto mai eloquente assenza di un interesse politico, *lato sensu* inteso, da parte degli stessi «patrioti» esiliati in Piemonte o altrove.

¹⁵ La tematica del rapporto tra nuove forme di controllo sociale, devianza e marginalità nella penisola italiana del diciannovesimo secolo è stata trattata con taglio innovativo e originale dalla storiografia statunitense di John Davis e Steven Hughes, e sviscerata e approfondita per il Lombardo-Veneto, anche appunto per ciò che concerne le implicazioni per il sistema della giustizia penale (così importanti data la struttura istituzionale dell'Impero asburgico di cui si è detto), da Claudio Povolo. A questo proposito, si vedano J.A. Davis, *Conflict and Control: Law and Order in 19th Century Italy*, Humanities Press International, Atlantic Highlands (NJ) 1988; J.A. Davis (ed.), *Italy in the Nineteenth Century 1796-1900*, Oxford University Press, Oxford 2000; S.C. Hughes, *Crime, Disorder and the Risorgimento. The Politics of Policing in Bologna*, Cambridge University Press, Cambridge 1994; C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria*, Cierre, Sommacampagna 2006; C. Povolo, *Il movente*, cit.

¹⁶ Che in italiano potremmo tradurre con il termine giustizia “riparativa” o “rigenerativa”.

¹⁷ Un istituto giuridico che consentiva al padre dell'imputato di presentarsi in sua vece.

¹⁸ Che in italiano potremmo tradurre con il termine giustizia “retributiva” o “punitiva”.

come luoghi di permanenza prolungata, o delle condanne a morte, e con un focus della giustizia fissato sulla punizione del crimine).

Va sempre rammentato, però, che la trasformazione delle forme di Stato, così come quella degli ordinamenti giuridici, è ovviamente un processo tortuoso e caratterizzato da una certa viscosità, benché le definizioni teoriche degli stessi aiutino senza dubbio a evidenziare le generali tendenze di fondo di medio-lungo periodo.

Si pensi solo, a riguardo, al sistema di gestione dei conflitti, o forse finanche definibile sistema giuridico e di organizzazione sociale, rappresentato dalla *faida*: già in parte inquadrato nelle procedure giudiziarie del diritto romano (o meglio, romano-canonico) al momento della rinascita e della ripresa di quest'ultimo nel corso del XII e del XIII secolo, specie per opera della scuola dei glossatori bolognesi, venne poi ulteriormente e faticosamente diluito in procedure giudiziarie formali inedite a partire proprio dal tardo Cinquecento, sotto la spinta di trasformazioni economiche e demografiche che richiedevano nuovi parametri di ordine e di controllo sociale. Tale sistema trovava la propria ragion d'essere in contesti comunitari connotati dalla condivisione del campo decisionale e di specificità (con una prevalenza nei giudizi, ad esempio, della tipologia di prove *de auditu* e *de relato*), nei quali predominavano le consuetudini e il pluralismo giuridico. E se è vero che, per i motivi appena ricordati, solo i poteri centrali, progressivamente, furono in grado di assicurare appunto il controllo su un territorio assai vasto e politicamente frammentato, ma attraversato da fenomeni ritenuti molto pericolosi come il vagabondaggio, il pauperismo e il banditismo, sarebbe antistorico, ancora nel Veneto rurale asburgico di metà Ottocento, pur, come visto, a fronte di una rinnovata richiesta di mutate forme di controllo sociale e di gestione del fattore della "marginalità", sottostimare proprio la perdurante sussistenza di una forte dimensione politica e sociale, ma anche antropologica, comunitaria, che poco risultava avere a che fare con l'interpretazione viziata da riferimenti ideologici di una certa tradizione di studi che ha a lungo parlato di una supposta presa di coscienza di classe da parte di masse contadine "in movimento" pure per spiegare elementi quali appunto quello del banditismo euganeo del post '48¹⁹.

¹⁹ Per una puntuale e argomentata disamina di queste complesse problematiche, si veda C. Povolo, *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna*, in G. Ravančić (ed.), *Our Daily Crime. Collection of studies*, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2014, pp. 9-57. Ovviamente l'analisi delle tematiche appena evidenziate ne ha conseguentemente sollevate altre che sono risultate strettamente connesse al problema del funzionamento concreto della Commissione e del dispiegarsi della sua attività e che costituiranno l'oggetto principale della già citata monografia: comprendere chi a livello locale svolgesse l'azione preliminare di "filtro" dei casi poi al vaglio della Commissione stessa e se l'input iniziale partisse da una *notitia criminis* con conseguente indagine a largo spettro o se invece ci si muovesse esclusivamente in seguito all'arresto dei presunti responsabili. E

L'ultimo grande filone di indagine che la ricerca ha percorso riguarda poi la tematica della percezione che si ebbe a vari livelli e nelle diverse epoche dell'attività della Commissione.

Al di là delle molteplici interpretazioni storiografiche, naturalmente influenzate dal periodo in cui vennero formulate (che chiamano in causa, ad esempio, ora la tradizione risorgimentale²⁰, ora, come visto, il concetto di nascente lotta di classe, ora quello, probabilmente più calzante, di controllo sociale della marginalità), è subito apparso chiaro che a questo tipo di problematica ne era intrinsecamente connessa un'altra altrettanto caratterizzante, e cioè se i soggetti preposti all'esercizio delle funzioni giudiziarie disponessero di una certa conoscenza, o quantomeno di una certa percezione, delle dinamiche della società contadina sulla quale operavano. La risposta documentata che si è in grado di fornire pare essere tendenzialmente affermativa, specie per ciò che riguarda i magistrati inquirenti; e siffatta consapevolezza, pur sembrando non essere stata così efficacemente penetrante, è comunque risultata in diversi casi certamente più puntuale di quella elaborata da molti studiosi delle epoche successive che giocoforza hanno ricostruito e tuttora ricostruiscono le peculiarità di tale società *ex post*, reinterpretandola però

poiché tale istituzione, pur focalizzando la propria attenzione *in primis* sui delitti elencati dal proclama del feldmaresciallo Radetzky del 10 marzo 1849, arrivò persino, come visto, tra il marzo del 1851 e di fatto il febbraio del 1853, a estendere la propria giurisdizione ai medesimi reati compiuti però anteriormente all'emanazione del suddetto proclama, con, in sostanza, un effetto retroattivo, sarà fondamentale capire se anche in simili circostanze per le indagini ci si affidasse per lo più alle rivelazioni di delinquenti di lunga data o se invece si procedesse appositamente su certe tipologie di reato risalenti finanche a un ventennio prima per cercare di individuare possibili legami con i misfatti del post marzo 1849. Occupandosi poi la Commissione nella stragrande maggioranza dei casi di vicende legate a furti o a rapine, si dovrà concentrare l'attenzione anche sulle tre componenti che risultano fondamentali nell'analisi dei delitti di questa natura: com'erano strutturate le bande che operavano sul territorio (erano composte da marginali di secondo ordine e/o da malviventi "di professione", magari pure ex disertori detentori di armi il cui possesso, in regime di stato d'assedio, era assolutamente vietato)? Che tipo di refurtiva accumulavano (preziosi, danaro, generi di prima necessità)? E chi erano le vittime designate (i grandi possidenti o comunque i loro fattori o gastaldi, o invece anche i piccoli proprietari, o gli uni e gli altri)? Per alcuni altri spunti sull'argomento non approfonditi nel presente contributo, e in ogni caso sempre propedeutici all'elaborazione del volume monografico a riguardo, si veda L. Rossetto, *Habsburg Venetia from Status Quo to State of Exception (1815-1854)*, in «Limes Plus», 3, 2015, pp. 74-84.

²⁰ Il primo e più significativo affresco dell'attività della Commissione, dipinto in realtà in modo volutamente enfatico dalle parole di un campione della retorica filorisorgimentale come il patriota piemontese Pier Carlo Boggio (ironia della sorte morto a Lissa nella battaglia navale vinta dalla marina austro-veneta il 20 luglio 1866), si trova nella sua *Storia politico militare della guerra dell'indipendenza italiana*, iniziata a stampare a Torino nel 1860, quando appunto i territori veneti facevano ancora parte integrante dei domini di Casa d'Austria, cfr. P.C. Boggio, *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana (1859-1860)*, I, Tip. scolastica di S. Franco e figli, Torino 1860, pp. 199-201.

con intenti, solo talora inconsapevolmente, teleologici, spesso strettamente legati, nello specifico, all'esito del processo politico risorgimentale o, appunto, al successivo emergere di movimenti collettivi organizzati in realtà estranei a quel mondo.

Anche per cercare di superare metodologicamente questa impasse, è parso utile calarsi in una dimensione della comunità che andasse più a fondo rispetto alla dimensione evocata dalle pure e semplici "unità di misura amministrative" della stessa, come potevano essere allora quelle rappresentate appunto dalle province, dai distretti e, soprattutto, dai comuni. Esaminando analiticamente i nominativi e la provenienza di tutti i processati e dei condannati si è cercato di individuare i componenti di quelle bande o gruppi di persone che, perfino di fronte agli interrogatori più stringenti e alla incombente eventualità dell'estremo supplizio, hanno sempre continuato a negare le proprie responsabilità: e si è così accertato, pure attraverso elementi tratti dai registri parrocchiali e dall'esame topografico e catastale del territorio (mediante mappe e "sommarioni" del "Censo provvisorio" e del "Censo stabile")²¹, che spesso tali componenti erano appunto originari non tanto genericamente di una stessa provincia, di uno stesso distretto, o, al limite, di uno stesso paese, ma proprio, più specificamente, di una stessa contrada²².

In conclusione, dunque, anche quest'ultimo aspetto della realtà qui illustrata risulta senza dubbio di estremo interesse perché rivela e conferma come invero la giustizia punitiva statale in tali frangenti non riuscisse così

²¹ Semplificando, si tratta della documentazione relativa al catasto napoleonico e alla sua ben più complessa evoluzione, quello austriaco, appunto, che nelle Province Venete del Regno vide la propria definitiva attivazione tra il 1846 e il 1851.

²² Anche diversi episodi delittuosi precedenti l'azione repressiva della Commissione d'Este confermano questa tendenza. Molto significativa, ad esempio, è una vicenda del 1845 che riguarda sette individui provenienti da Granze di Vescovana (detti Barabba, e che, vedremo qui di seguito, solo nel nome, e per nessun altro elemento in comune, richiamano quella rivolta, che sarà poi così ribattezzata, svoltasi a Milano nel febbraio del 1853), località proprio in distretto di Este, i quali si recarono a lavorare come braccianti nella tenuta della famiglia patrizia dei Pisani a Lonigo (nel territorio del basso vicentino). Il fascicolo del processo che li riguarda è conservato presso il fondo *Tribunale provinciale austriaco, sezione penale* dell'Archivio di Stato di Vicenza (busta 716 del 1846, fascicolo 13) e tratta di un'accusa di gravi lesioni proprio nei confronti del "capouomini" della tenuta Pisani (che contava circa 500 persone a pieno regime, ossia nei momenti di maggiore necessità di manodopera per i lavori agricoli) e del suo vice. Al di là dei vari passaggi procedurali e dell'esito giudiziario del caso, gestiti dai magistrati berici in base al dettato del Codice Penale Universale Austriaco del 1803, questo processo descrive bene appunto la situazione del mondo bracciantile locale dell'epoca, contraddistinto più da legami comunitari tra individui provenienti da uno stesso paese, o, meglio, da una stessa contrada, che da una pressoché assente, o per lo meno non emergente, coscienza collettiva di classe. La stessa vicenda, poi, invita ancora una volta a riflettere sulla varietà di tipologie di criminali, di vittime (e pure di refurtiva sottratta) caratterizzante successivamente anche i processi di Este, benché in condizioni politiche generali profondamente mutate.

facilmente a penetrare nell'universo consuetudinario delle entità comunitarie rurali venete (considerate passive, probabilmente a buon diritto, dalla storiografia maggiormente avveduta, rispetto a sommovimenti di carattere più generale) e come perfino di fronte alla minaccia rappresentata da un temibile tribunale militare speciale, quale fu in parte la Commissione d'Este, quantomeno alcune comunità (o frazioni significative di esse) continuassero invece a "funzionare" secondo consolidate pratiche tradizionali e in tal modo, in un certo senso, anche a giocare, sebbene indirettamente e con una valenza diversa da quella che perfino in un recente passato si è avuto la tendenza ad attribuirgli, un loro peculiare ruolo politico.